

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SM.PROX SRL NELLA SENSORMATIC S.R.L.

Allo scopo di ottenere sinergie di ordine amministrativo, gestionale e finanziario, si ritiene opportuno che la società **SENSORMATIC S.R.L.** proceda alla incorporazione della società **SM.PROX S.R.L.**, che, prima della data di approvazione del presente progetto di fusione da parte dell'assemblea dei soci della società incorporante SENSORMATIC S.R.L., sarà dalla medesima già interamente posseduta.

Si forniscono di seguito le informazioni richieste dall'art. 2501 ter del cod. civ.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Le società partecipanti alla fusione sono:

- **SENSORMATIC S.R.L.**, società con sede in Bologna, in via della Beverara n. 13, indirizzo PEC sensormaticsr@arubapec.it, capitale sociale Euro 46.800,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02012540379, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 245013 (SOCIETA' INCORPORANTE), svolgente l'attività di produzione, commercio all'ingrosso di apparecchi per l'elettronica industriale elettronici, elettrotecnici ed elettromeccanici, componenti ed accessori per automatismi industriali in genere, nonché l'assistenza tecnica nei settori di cui sopra;
- **SM.PROX S.R.L.**, società con sede legale in Bologna in Via della Beverara n. 13, indirizzo PEC pec.smpproxsr@cert.ticertifica.it, capitale sociale euro 10.200,00 interamente versato, codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04304310370, Iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 371200 (SOCIETA' INCORPORANDA), svolgente l'attività di produzione e distribuzione di apparecchi per l'elettronica industriale elettronici, elettrotecnici ed elettromeccanici, componenti ed accessori per automatismi industriali e civili in genere, nonché l'assistenza tecnica nei settori di cui sopra.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.

La società incorporante SENSORMATIC S.R.L. manterrà lo statuto attualmente vigente (integralmente allegato).

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Poiché si tratta di fusione per incorporazione di società interamente possedute, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si determina alcun rapporto di cambio o conguaglio in denaro.

4. E 5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL'INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE TALI QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Non applicabile nel caso di specie ai sensi del predetto art. 2505 del cod. civ.

6. EFFETTI DELLA FUSIONE

La fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese di Bologna prescritte dall'art. 2504 del codice civile, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta l'ultima delle iscrizioni.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto, a norma dell'art. 2504 bis del codice civile. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non è riservato alcun trattamento particolare o privilegiato a favore dei soci

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono vantaggi o benefici particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9. ALTRE INFORMAZIONI

Si intende proporre ai soci di tutte le società partecipanti alla fusione il consenso per procedere a tutte le semplificazioni previste dalle disposizioni del codice civile:

- art. 2501 ter, ultimo comma, rinuncia al termine di trenta giorni tra l'iscrizione o la pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione;

- art. 2501 quater, ultimo comma, rinuncia alla redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione;
- art. 2501 septies, primo comma, rinuncia al termine di trenta giorni tra il deposito nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero alla pubblicazione sul sito internet delle stesse e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione;

Trattandosi inoltre di fusione per incorporazione di società interamente possedute e cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni sono applicabili di diritto le semplificazioni previste dagli articoli 2505 e 2505 quater del codice civile.

10. ALLEGATI

Si allega lo Statuto della società incorporante SENSORMATIC S.R.L.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente progetto di fusione, così come dello Statuto della Società incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dalle rispettive assemblee nei limiti di cui all'art. 2502, secondo comma, del codice civile, ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente progetto di fusione nel Registro delle Imprese di Bologna, ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Bologna, 22 Settembre 2026

Per la società incorporante

SENSORMATIC S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Sig.ra ELISABETTA MARZIANI



Per la società incorporanda

SM. PROX S.R.L.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Sig.ra ELISABETTA MARZIANI



Allegato " A " al n. 14507 di fascicolo

NORME DI FUNZIONAMENTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1.

E' corrente una società a responsabilità limitata avente denominazione

"SENSORMATIC S.R.L."

Articolo 2.

La sede legale della Società è in Comune di Bologna (BO).

La Società può istituire stabilimenti, succursali, filiali, agenzie, depositi e rappresentanze sia in Italia che all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o decisione dell'Amministratore Unico, precisandosi che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile previste dalla legge, sono invece di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3.

Il domicilio dei soci, è quello risultante dal Registro delle Imprese, ed in mancanza di tale indicazione, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso presso la sede sociale.

Articolo 4.

La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Titolo II

Oggetto

Articolo 5.

La società ha per oggetto le seguenti attività: la produzione, il commercio

all'ingrosso ed al minuto di apparecchi per l'elettronica industriale elettronici, elettrotecnici ed elettromeccanici, componenti ed accessori per automatismi industriali e civili in genere, nonchè l'assistenza tecnica nei settori di cui sopra.

La società potrà assumere rappresentanze ed agenzie di commercio con o senza deposito.

La società, espressamente esclusa l'attività di raccolta del risparmio, potrà inoltre compiere qualunque operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria funzionalmente connessa alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio,

La società potrà, infine, concedere fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse di terzi.

Titolo III

Capitale sociale e quote

Articolo 6.

Il capitale sociale è di euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) e potrà essere aumentato, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

In caso di aumento di capitale ai soci è riservato il diritto di sottoscrizione, come pure di prelazione sull'eventuale inoptato.

Qualora alcuno dei soci non eserciti totalmente o parzialmente tale diritto di opzione nei termini previsti dalla relativa delibera, il diritto di opzione si accrescerà ai rimanenti soci in proporzione alle loro quote sociali.

In caso di aumento del capitale sociale, mediante delibera assembleare da assumersi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo,

è possibile per i soci effettuare conferimenti diversi dal denaro; in particolare possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento nel rispetto delle disposizioni di legge.

In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

In sede di aumento del capitale sociale l'assemblea può deliberare che le partecipazioni attribuite possano non essere proporzionali ai conferimenti.

Articolo 7.

Il capitale sociale è diviso in partecipazioni nominative, ai sensi di legge.

I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, e quindi senza alcun obbligo di rimborso, a favore della società; possono inoltre effettuare finanziamenti a favore della società nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quali precisati, o precisandi anche in futuro, con deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi e non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8.

Ogni socio ha diritto in assemblea ad un voto proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 9.

Qualora sussistessero più proprietari per una singola partecipazione, si dovrà procedere alla nomina di un rappresentante comune.

Articolo 10.

Nessun trasferimento di partecipazione potrà essere effettuato per atto tra vivi senza averne dato preventiva comunicazione agli Amministratori e di aver posto tutti gli altri soci in condizione di esercitare il diritto di prelazione.

La cessione delle quote per atto tra vivi a non soci è però subordinata al parere favorevole dell'Organo Amministrativo della società, il quale dovrà pronunciarsi nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta da inviarsi per raccomandata con ricevuta di ritorno; l'eventuale diniego di gradimento dovrà però essere dettagliatamente motivato.

Analogamente è sottoposto a tale preventivo parere favorevole il trasferimento a non soci dei diritti di opzione di cui all'art. 2411 del Codice Civile, in caso di aumento di capitale non sottoscritto da soci.

Il socio che intende cedere, o comunque trasferire a terzi le proprie quote deve in ogni caso concedere il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alla quota da questi ultimi posseduta, mediante notifica inviata per lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, contenente l'indicazione del prezzo di vendita delle quote stesse.

Se la prelazione non è esercitata da tutti i soci, il relativo diritto si accresce proporzionalmente agli altri interessati alla prelazione, i quali ultimi subentrano nei confronti dell'alienante.

Decorsi trenta giorni dalla notifica il socio che intende cedere a terzi le proprie quote potrà farlo a condizione che nessuno degli altri soci abbia esercitato la prelazione.

In difetto di tale procedura le cessioni di quote saranno inefficaci nei confronti della società.

Articolo 11.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione dei diritti reali sulle stesse, da compiersi secondo le previsioni di legge, ha effetto di fronte alla Società dal momento del deposito al Registro delle Imprese del relativo atto di trasferimento.

Articolo 12.

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, per importo non superiore alla somma del capitale e delle riserve, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze di cui al successivo art. 19, primo comma ed iscritta nel Registro delle Imprese.

La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

Titolo IV

Decisioni dei soci

Articolo 13.

Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;

	d) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo e più in generale delle norme di funzionamento;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri e modalità della liquidazione;	
	h) l'emissione di titoli di debito;	
	i) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dalle presenti norme o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Articolo 14.	
	Formazione delle decisioni dei soci	
	Assemblea - Consultazione scritta	
	1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) con il metodo assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta.	
	2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 13 oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	Articolo 15	
	1. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più	

	soci oppure uno o più amministratori con cui si propone con comunicazione	
	scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con	
	qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad ammi-	
	nistratori, sindaci, se nominati, una determinata decisione risultante chiara-	
	mente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve es-	
	sere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario",	
	le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscri-	
	zione anche con firma digitale.	
	2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, en-	
	tro quindici giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favore-	
	voli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve	
	le maggioranze più elevate richieste dalle presenti norme.	
	3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.	
	4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale	
	l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.	
	5. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la deci-	
	sione dei soci nel modo sopra descritto, deve darne immediata comunicazione	
	a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, e deve trascrivere	
	senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.	
	6. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta debbono essere	
	conservati dalla società.	
	Assemblea dei soci	
	Articolo 16	
	I soci deliberano, almeno una volta all'anno, sul bilancio annuale e su tutti gli	
	altri oggetti previsti ai sensi di legge;	

quando particolari esigenze, di cui all'art. 2364 C.C. lo richiedano, i soci possono venire convocati dall'Organo Amministratore entro il diverso termine dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto dalla legge.

Articolo 17

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica, spedita ai soci almeno otto giorni prima al domicilio risultante dal libro soci, se esistente, ovvero dal Registro delle Imprese.

Può essere convocata, nei casi di urgenza, anche mediante telefax o posta elettronica da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ed ai sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nella lettera dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza (sia in prima che in seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 18

Le Assemblee vengono convocate ai sensi di legge.

Sarà in ogni caso validamente costituita l'Assemblea alla quale intervengono o siano informati della riunione, l'Amministratore Unico o tutti gli altri Amministratori e l'intero Organo di Controllo, qualora esistente, e sia presente o rappresentata la totalità del capitale sociale, anche senza formalità di convocazione.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno può opporsi alla discussione degli argomenti.

Al fine di verificare la validità dell'Assemblea totalitaria, gli Amministratori, i Sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare, precedentemente alla riunione, una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti e tale dichiarazione

verrà conservata agli atti della società.

Le Assemblee potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci verrà convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza è che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento e questo non venisse stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno

considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Il Presidente e il segretario avranno facoltà di eseguire la registrazione della seduta assembleare con gli strumenti opportuni qualora ritenuto utile ai fini dell'eventuale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni.

Articolo 19

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione saranno prese con voti favorevoli di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o non intervenuti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta, a seconda dei casi, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro impedimento da un socio designato dai presenti ove la Società sia amministrata dall'Amministratore Unico o dal più anziano di età dei Consiglieri se la Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

Amministrazione

Articolo 21

La Società, a scelta dei Soci, potrà essere amministrata o da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci.

Essi durano in carica a tempo indeterminato, o per il diverso periodo che sarà

indicato dai soci all'atto della nomina.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli non delegabili come previsto dalla legge, ad uno o più dei propri componenti determinando il limite di delega.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione potrà non essere uno dei componenti del Consiglio stesso.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui sia nominato, si raduna tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera raccomandata o altro strumento di comunicazione scritta che consenta la prova della ricevuta, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente anche la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza, tramite fax o posta elettronica, nei due giorni antecedente

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente con la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e vengono trascritte in apposito libro a norma di legge.

Pertanto, in caso di Consiglio composto di due membri, saranno necessari la presenza ed il voto favorevole di entrambi.

I verbali saranno validi se sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati; essendo soddisfatti tali requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il Segretario.

Articolo 24

L'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, sono investiti dei più ampi poteri di amministrazione ad eccezione di quelli eventualmente riservati alla decisione dei Soci.

Possono quindi assumere obbligazioni anche cambiarie, procedere ad acquisti, permute ed alienazioni di beni mobili ed immobili, assumere e contrarre mutui, concedere ipoteche, richiedere aperture di credito in conto corrente e credito in genere ed eseguire prelevamenti su conti correnti bancari sia sulle disponibilità liquide che allo scoperto, girare cambiali, assegni, vaglia cambiari o documenti allo sconto ed all'incasso, fare qualsiasi operazione presso banche, emettere assegni di conto corrente anche all'ordine di terzi, accettare tratte e rilasciare pagherò diretti; nominare concessionari di vendita od agenti, con o senza rappresentanza, con o senza deposito; assumere, licenziare, liquidare il personale fissandone le mansioni, stabilire provvigioni, stipendi e salari, indennità o simili; promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in qualsiasi grado e sede, revocarle, fare compromessi, nominare avvocati e procuratori.

La rappresentanza della Società, tanto di fronte ai terzi che in giudizio, spetta

all'Amministratore Unico e, nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, a tutti i componenti dello stesso e spetterà anche al Consigliere o ai Consiglieri Delegati in via disgiunta tra loro.

Articolo 25

L'Amministratore Unico e nel caso di Consiglio di Amministrazione, i suoi componenti, hanno diritto al rimborso delle spese per eventuali trasferte fuori sede e delle altre spese incontrate per conto ed interesse della Società.

Agli Amministratori spettano compensi periodici, nonchè un trattamento di fine mandato, che saranno quantitativamente determinati con deliberazione dei soci ai sensi di legge.

Gli Amministratori potranno svolgere, in quanto compatibile, anche attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società.

Se nel corso di un esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, o tutti gli amministratori, si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Organo di Controllo-Revisione

Articolo 26

Qualora richiesto dalla legge o qualora la società intenda avvalersi di un organo sindacale di controllo di gestione, i Soci provvederanno alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti.

L'Organo sindacale di controllo di gestione è nominato e funziona ai sensi di legge.

I Soci, qualora richiesto dalla legge o qualora intendano avvalersi di un organo per l'attività di revisione legale dei conti, nominano un revisore legale dei

conti o una società di revisione legale dei conti.

I Soci possono affidare l'attività di revisione legale dei conti al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominati. In tale caso i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico debbono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Titolo VI

Controllo dei soci

Articolo 27

Ciascun socio ha diritto di avere dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

Titolo VII

Bilancio - Utili - Riserve

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 (trentuno) Dicembre.

Articolo 29

Alla chiusura di ogni esercizio verrà compilato un esatto inventario di tutte le attività e passività della Società; in base a detto inventario e sulle risultanze contabili verrà compilato il relativo bilancio.

Articolo 30

Il bilancio verrà compilato nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

L'utile, dedotta la riserva legale del 5% (cinque per cento), verrà ripartito tra i soci proporzionalmente alle loro partecipazioni salvo che i soci non deliberino ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni.

	Titolo VIII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 31	
	In caso di scioglimento della società, decorso il termine o per qualsiasi altro	
	motivo, l'Assemblea con le maggioranze previste nell'art. 19, provvede alla	
	nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti,	
	nonchè le modalità di operatività ai sensi di legge.	
	Titolo IX	
	Clausola compromissoria	
	Articolo 32	
	Qualunque controversia, ad eccezione di quelle espressamente riservate alla	
	competenza dell'Autorità Giudiziaria, che potesse insorgere fra i soci e la so-	
	cietà, tra gli amministratori e la società, tra i soci fra loro, tra i Consiglieri di	
	Amministrazione fra loro, connessa all'applicazione dell'atto costitutivo e del-	
	le presenti norme, verrà deferita, indipendentemente dal numero delle parti,	
	alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali	
	con funzioni di Presidente, nominati direttamente dal Presidente del Tribunale	
	di Bologna nei modi previsti dall'art. 810 del Codice di Procedura Civile.	
	Il Collegio Arbitrale giudicherà osservando, nel procedimento, le norme del	
	Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.	
	Titolo X	
	Varie	
	Articolo 33	
	Per tutto quanto non espressamente contemplato nell'atto costitutivo si fa rife-	
	rimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.	